

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ORTONA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA (ANMI) – GRUPPO DI ORTONA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA IN MATERIA STORICA DI PROPRIETA' DELLA ASSOCIAZIONE.

L'anno 2016 addìdel mese di alle ore , nel Comune di Ortona:

Con la presente scrittura privata da valere come legge, fra:

il _____ nato a _____ che interviene in nome, per conto e interesse del Comune di Ortona in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero ed in ragione del mandato ad esso assegnatogli dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. del....

l'ASSOCIAZIONE. NAZIONALE MARINAI D'ITALIA – GRUPPO DI ORTONA con sede ad 66026 Ortona Piazza della Repubblica 14, C.F.82002330692 rappresentata dal _____, in qualità di legale rappresentante della stessa;

premessi che:

- L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI) è riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo del Governo del 19 maggio 1943, ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1779, ha sede in ROMA, Piazza Giovanni Randaccio n. 2, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, con Statuto approvato dal D. P. R. 18 settembre 1984 - n. 788;
- L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo di Ortona acquisisce lo Statuto Nazionale sopra richiamato, che ne riconosce la forma statutaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 dello Statuto medesimo, e risulta iscritta all'Albo Comunale dei volontari ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27.09.2012;
- Il Comune di Ortona aderiva al Manifesto ONU-Unesco per le Biblioteche Pubbliche con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 1995, facendo propri i principi e gli obiettivi dell'ONU per il ruolo fondamentale che la pubblica lettura e le biblioteche hanno nel percorso di crescita della comunità;
- il Comune di Ortona con Deliberazione di Consiglio Comunale n 22/1997 ha istituito il Sistema Bibliotecario Comunale composto da biblioteche di scuole, associazioni, enti vari e coordinato dal Settore IV – Servizio bibliotecario comunale, il quale assiste e promuove l'organizzazione e l'accompagnamento per la gestione di biblioteche locali;
- l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo di Ortona è proprietaria, di fatto e in diritto, di una biblioteca specializzata nelle discipline storiche e militari già aderente al Sistema bibliotecario comunale di cui alla Deliberazione C.C. n. 22/1997;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Ortona, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione G.C. n. _____ del _____, concede in uso gratuito e non esclusivo alla Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo di Ortona, il locale di proprietà del Comune di Ortona già in uso all' Associazione Progetti Farnesiani nei quali aveva sede il Museo Ex Libris del Mediterraneo, ubicato all'interno dell'ex Convento S. Anna, piano rialzato, taluni arredi in esso contenuti nonché il piccolo bagno attiguo, previa sottoscrizione della presente convenzione che ne regolerà le modalità d'uso, al fine di adibirvi una biblioteca

specialistica di vocazione storica, militare e marinara con materiale di proprietà della stessa, in ossequio ai compiti statutari dell'Associazione;

Art.3

Viene altresì concesso in uso gratuito e non esclusivo all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo di Ortona, il seguente materiale di proprietà del Comune di Ortona contenuto nel locale:

n.3 armadi in metallo e vetro ad ante scorrevoli contenente libri, delle dimensioni di circa h. mt.2 – la. mt.1,80 prof. mt.0,45;

n.2 tavoli in legno con piedi in metallo delle dimensioni di circa h. mt.0,72 – la. Mt.1,80 prof. mt.0,80;

n.1 piccola cassetiera bianca con due cassetti;

n.38 sedie legno e metallo;

n.1 scaffale a muro delle dimensioni di circa mt.0,80 per 1,80.

Tale materiale non potrà in alcun caso essere alienato se non con esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ed impiegato unicamente per fini compatibili con le attività da svolgere nei locali assegnati.

Art. 4

La Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo di Ortona si impegna a:

- Comunicare al Comune di Ortona i nominativi del socio responsabile della biblioteca nonché di tutti quelli che prenderanno parte alle attività che vi si svolgeranno, curandone periodicamente l'aggiornamento;
- Custodire e provvedere alla pulizia di detti locali nonché del corridoio attiguo che immette nell'ex cantoria della Chiesa di Santa Caterina, ancorché non rientrante nell'assegnazione;
- Allestire e rendere fruibile al pubblico, senza alcuna limitazione ai sensi del Manifesto Unesco per le Biblioteche pubbliche recepito con Deliberazione Consiglio Comunale di Ortona n. 194 del 1995, il proprio patrimonio documentario che verrà contenuto in detta biblioteca;
- Curare, organizzare e catalogare il fondo bibliografico di propria pertinenza al fine di renderlo fruibile, unitamente ad eventuali altre collezioni bibliografiche, tematiche e non, ritenute di pregio messe a disposizione dal Comune di Ortona;
- Programmare, concordandone con i servizi responsabili del Comune di Ortona per le finalità, le strategie e i tempi, le attività di gestione della biblioteca e di promozione di iniziative tese a valorizzare il patrimonio documentario della struttura;
- Provvedere alla apertura dei servizi in coerenza e in coordinamento con il sistema bibliotecario comunale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/1997;
- Ottemperare a tutte le norme e a rispettare tutte le condizioni previste dal presente atto, nonché a rispettare le altre disposizioni che L'Amministrazione Comunale dovesse emanare nell'interesse pubblico, svolgendo all'interno di detti locali attività di volontariato, come da proprio statuto, non retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni;
- Essere responsabili in solido dei danni provocati ai locali ed agli impianti durante l'uso degli stessi;
- Non fare accedere ai locali persone estranee rispetto a quelle aventi diritto e a non sub concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione;
- Non utilizzare i locali per usi diversi;
- Agire nel pieno rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma vigente relativamente all'attività svolta all'interno dell'edificio e di provvedere alla richiesta di ogni e qualsiasi autorizzazione per lo svolgimento delle citate attività;
- Non apportare modifiche ai locali senza la preventiva autorizzazione;
- Essere responsabile della tutela e della sicurezza dei minori e di tutti gli utenti che accederanno al servizio;

- Stipulare, qualora non l'abbia già fatto, polizze assicurative della Responsabilità civile ed infortunio per danni a persone e cose, derivanti dalla gestione/uso dei locali loro affidati;
- Essere responsabili in solido, con tutti i soggetti coinvolti nella gestione, dei danni provocati ai locali, ed agli impianti durante l'uso degli stessi;
- A concorrere, se richiesto, con proprio personale, alle attività che attualmente vengono svolte dai Servizi Culturali del Comune di Ortona.
- Assumersi l'onere di riconsegnare puliti i locali in uso al termine dell'utilizzo nonché ad assicurare a proprie spese la loro manutenzione ordinaria, previa intesa ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 5

Il Comune di Ortona si impegna a:

- Assicurare la consulenza tecnico-scientifica in materia di gestione della biblioteca, delle sue sezioni speciali, al fine di armonizzare i beni documentari alle modalità gestionali coordinate dalla Biblioteca Comunale di Ortona;
- Collaborare, se ritenuto opportuno e di pubblico interesse, alla promozione delle attività programmate per il pubblico relativamente agli effetti della stipula della presente convenzione;
- Inserire le iniziative e le attività programmate e i servizi offerti dall'ANMI all'interno delle forme di promozione e diffusione del sistema bibliotecario comunale e delle azioni culturali ad esso connesse;
- Assumere l'onere delle utenze direttamente connesse alla gestione ordinaria dei locali assegnati
- Assicurare la manutenzione straordinaria dei locali, con esclusione dei casi in cui tali interventi siano determinati da incuria, negligenza o non corretta manutenzione da parte dell'assegnatario.

Art. 6

Per gli effetti del presente atto nessuna somma potrà essere riconosciuta o rimborsata all'Associazione che, con la sottoscrizione dello stesso, solleva l'Amministrazione Comunale da tutte le responsabilità o spese derivanti o sopravvenienti dall'attività svolta nella struttura. Inoltre non è ammessa, all'interno dei locali assegnati, alcuna attività avente fine di lucro.

Art.7

La realizzazione di quanto nei precedenti articoli verrà attuata d'intesa tra l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo di Ortona e l'Amministrazione Comunale.

A tal fine viene istituito un Comitato Tecnico di Gestione composto da un rappresentante degli enti firmatari la presente, nominato con atti propri, il quale ha il compito di programmare e coordinare la realizzazione dei servizi e delle iniziative conseguenti la presente Convenzione.

Art.8

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto, pertanto ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Per tutte le attività svolte all'interno della struttura messa a disposizione o richieste dall'Amministrazione Comunale, i volontari interessati dovranno essere iscritti all'Associazione che ne garantirà idonea copertura assicurativa a proprio carico contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché in possesso di tutte le autorizzazioni o titoli abilitativi previste dalle norme per lo svolgimento di dette attività

I volontari dovranno agire con la massima correttezza, professionalità e senso di responsabilità, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art.9

L'utilizzo dei locali concessi in comodato gratuito all'Associazione può essere sospeso per motivi di pubblico interesse ovvero per permettervi la realizzazione di qualsiasi iniziativa che l'Amministrazione ritenesse svolgervi, con preavviso di gg.30 e senza che l'Associazione possa avere nulla da obiettare o a pretendere, neppure a titolo di risarcimento.

Art.10

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi nei locali assegnati per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione, nonché il regolare svolgimento delle attività.

Art.11

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia- Sezione di Ortona presentano al Comune di Ortona dettagliata relazione sulle attività svolte all'interno della biblioteca e su quelle connesse.

Art.12

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, per ragioni istituzionali, per diversa finalità di impiego dei locali ovvero per gravi inadempienze a quanto in essa contenuto e/o inosservanza delle prescrizioni impartite, senza che l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Ortona possa avere nulla a pretendere, neppure a titolo di risarcimento.

Art.13

Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione tra le parti e avrà durata per 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato esplicitamente, con apposito atto, previa verifica circa l'eventuale nuova regolamentazione di utilizzo dei locali in oggetto..

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato, sottoscritto